

Deliberazione della Giunta Regionale 13 settembre 2011, n. 17-2579

**Razionalizzazione ed appropriatezza prescrittiva delle immunoterapie sensibilizzanti erogate dal Servizio sanitario regionale.**

A relazione dell'Assessore Monferino:

Gli estratti per vaccinoterapia antiallergica o immunoterapie sensibilizzanti (ITS) sono posti a carico del Servizio sanitario regionale (SSR) per il 50% del loro costo (DGR n. 103-31939 del 24/01/1994) quando prescritti nell'ambito della Rete Regionale di Allergologia (RRA).

Come previsto dalla nota prot. 7321/28.2 del 30/5/2002 della Direzione regionale Programmazione Sanitaria e ribadito di recente con nota prot. 33633/DB2000 del 22/11/2010 della Direzione regionale Sanità, sono esentati dal pagamento della quota del 50% soltanto alcune categorie di assistiti, individuate da specifici codici di esenzione.

Per garantire adeguata sorveglianza circa la corretta applicazione dei diritti di esenzione, l'indicazione del codice di esenzione nella compilazione dei tracciati informativi relativi alla mobilità sanitaria (file F) è diventata obbligatoria per le forniture di ITS a partire dalla competenza di gennaio 2011.

Con DGR 3 -7975 del 7/01/2008 è stato, inoltre, avviato un programma di sorveglianza attiva sulle prescrizioni di ITS, da attuarsi tramite il sistema informativo della RRA.

Come previsto dalla DGR richiamata, le prescrizioni di ITS a carico del SSR possono essere effettuate solo su piano terapeutico rilasciato dalla procedura informatica del Registro regionale della RRA e le confezioni di ITS sono fornite direttamente dai Servizi farmaceutici delle Aziende sanitarie regionali esclusivamente sulla base dello stesso piano terapeutico.

Per la rilevazione analitica dei costi e dei consumi, con DGR n. 32 - 12867 del 21/12/2009, è stato approvato il "Listino regionale" dei prodotti ITS erogabili dal SSR.

Ad ogni prodotto ITS erogabile è stato attribuito un codice univoco regionale da utilizzarsi sia per la prescrizione tramite il Registro della RRA che per la fornitura dei prodotti ai pazienti.

Da un primo monitoraggio dei dati del Registro regionale della RRA sono stati rilevati casi di disallineamento temporale tra registrazione e fornitura e sono, inoltre, evidenziate prescrizioni quantitativamente difformi rispetto alle indicazioni terapeutiche contenute nelle schede tecniche dei singoli prodotti.

E' necessario, pertanto, regolare le modalità di prescrizione delle ITS così da garantire l'appropriatezza prescrittiva e la razionalizzazione della relativa spesa regionale, quantificata nell'anno 2010 in 2,3 milioni di euro.

Nello specifico, è opportuno definire per le prescrizioni ITS a carico del SSR un tetto annuo massimo di spesa che risulti coerente rispetto alle indicazioni posologiche di trattamento fornite dalle stesse aziende produttrici.

Dalle schede tecniche dei prodotti ITS si evince, infatti, che sono indicate, mediamente, tre confezioni annue di immunoterapia per ogni singolo allergene. Sulla base delle informazioni del

“Listino regionale” delle ITS, una immunoterapia per un singolo allergene, praticata con tre confezioni successive nel corso dell’anno, ha un costo massimo complessivo di 900 €, di cui 450 € a carico del SSR, fatti salvi i casi riconosciuti di esenzione.

E’, inoltre, opportuno stabilire che il numero massimo di ITS prescrivibili contemporaneamente allo stesso paziente, a fronte di allergeni diversi, non possa essere superiore a tre (ad esempio: acari, graminacee, vespa) e che la necessità di tale cura debba essere ben evidenziata nella cartella clinica.

L’importo di 450 € annuo per ciclo terapeutico di ITS, per un massimo di tre cicli terapeutici per anno, ovvero 1350 €, costituirà, pertanto, il tetto di spesa annuo per le ITS prescritte in regime di SSR. Per terapie ITS prescritte ai soggetti titolari dei codici di esenzione in precedenza richiamati, il tetto di spesa è definito in 900 € annui per ciclo terapeutico di ITS.

Il limite di spesa per le ITS prescritte ed erogate dal SSR è introdotto a partire dal secondo semestre dell’anno 2011.

Per ovviare, infine, al disallineamento temporale tra prescrizioni e forniture rilevato per alcuni casi dal Registro regionale della RRA, i piani terapeutici delle ITS rilasciati dal 1° ottobre 2011 avranno validità massima di 30 giorni dalla data di emissione e saranno utilizzabili per la fornitura delle ITS da parte dei Servizi farmaceutici aziendali solo se prodotti in originale.

Tutto ciò premesso;

la Giunta regionale;

vista la D.G.R. n. 103-31939 del 24/01/1994;

vista la D.G.R. 3 –7975 del 7/01/2008;

vista la D.G.R. n. 32 – 12867 del 21/12/2009;

condividendo le argomentazioni del Relatore, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

*delibera*

- le prescrizioni di immunoterapie sensibilizzanti effettuate nell’ambito del Servizio sanitario regionale non possono superare i dosaggi indicati nelle schede tecniche dalle aziende produttrici;
- le immunoterapie sensibilizzanti sono erogabili dal Servizio sanitario regionale per non più di tre confezioni annue per ciclo terapeutico (allergene) per paziente. La necessità di prescrizione contemporanea di più allergeni (fino ad un massimo di tre) per singolo paziente deve essere evidenziata nella cartella clinica;
- a partire dal secondo semestre dell’anno 2011 la spesa a carico del Servizio sanitario regionale per ogni immunoterapia relativa ad un singolo allergene non potrà eccedere 450 euro/anno per paziente, fatti salvi i casi di esenzione;
- a far data dal 1° ottobre 2011 i piani terapeutici per le immunoterapie sensibilizzanti avranno validità massima di trenta giorni dalla data di emissione e saranno utilizzabili per la fornitura delle stesse da parte dei Servizi farmaceutici aziendali solo se prodotti in originale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)